

GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE



Obblighi di pubblicazione art. 15 d.lgs. 33/2013 P.A.:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico
- il curriculum vitae (*modello europeo*)
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato (*solo compensi, NON i dati sulla situazione reddituale e patrimoniale; il compenso non deve essere riportato all'interno del curriculum ma deve essere evidenziato a parte o in una tabella complessiva con gli stipendi dei consulenti o nella pagina relativa al singolo consulente; il compenso va indicato al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente*)
- dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (*e relativi compensi*)
- dati da pubblicare immutati. Del. ANAC 1310/2016 contiene precisazioni: compensi da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore- consulente; da pubblicare l'attestazione circa l'avvenuta verifica (da parte del RPCT) dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 53, c. 14, d.lgs. 165/2001; incarichi di consulenza art. 15 = quelli non riconducibili ad appalti di servizi art. 37

GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE



- pubblicazione entro 3 mesi dal conferimento dall'incarico per i tre anni successivi alla scadenza dello stesso → poi accesso civico del tipo FOIA
- pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento per consulenze retribuite (con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato) = condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei compensi
- sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 € per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati (con aggiuntiva possibilità di rivalsa del consulente che vede nullo l'incarico) + sanzione = alla somma corrisposta al soggetto che dispone il pagamento del consulente in assenza della pubblicazione dei dati
- Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 si applicano anche ai componenti del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio sindacale, nonché ai componenti esterni delle commissioni di concorso e di gara (precedenti orientamenti di ANAC)

GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE



Delibera ANAC n. 1054 del 25 novembre 2020

Chiarimenti circa l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 15, c.1, lett. c), del d.lgs. 33/2013 che stabilisce l'obbligo per le p.a. di pubblicare i “dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. o lo svolgimento di attività professionali.

L'espressione “enti di diritto privato regolati o finanziati da una p.a.” è generica e rischia di dar luogo a fraintendimenti. L'unica definizione normativa espressa sugli “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a.” è contenuta nell'art. 1, c. 2, lett. d), del d.lgs. 39/2013 dove per “enti di diritto privato regolati o finanziati da una p.a.” si intendono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: - svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; - abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; - finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici”

GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE



ANAC dice che:

- sono “enti di diritto privato regolati o finanziati” se hanno anche uno solo dei tre requisiti previsti dall’art. 1, c. 2, lett. d), del d.lgs. 39/2013: regolazione (intendendosi non un qualsiasi esercizio di poteri regolatori, ma poteri che incidano con carattere di continuità o comunque per durate significative, sullo svolgimento dell’attività “principale” del soggetto privato”), o partecipazione azionaria, o finanziamento da parte della p.a. conferente , attraverso contratti pubblici, e concessioni, che non deve essere necessariamente maggioritario, può essere anche minoritario purchè sia rilevante e stabile nel senso di continuo temporalmente ovvero tale da costituire un vincolo di parzialità e di dipendenza tra il soggetto finanziato e quello finanziatore, anche nel senso di capacità del secondo di influenzare le scelte del primo”.

GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE



D.lgs. 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità di incarichi) mira a prevenire situazioni che possono creare conflitti di interesse. D.lgs. 33/2013 intende garantire la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle p.a. e, quindi, risponde anche allo spirito del d.lgs. 39/2013, in quanto le informazioni che le p.a. devono acquisire e pubblicare sul sito consentono anche di far emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi, allo scopo di garantire l'imparzialità. Sia d.lgs. 33/2013 sia d.lgs. 39/2013 discendono da l. 190/2012 e hanno in comune la finalità di scongiurare il rischio di condizionamenti impropri dell'attività per favorire interessi di natura privatistica attraverso la predeterminazione di ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi per le quali si presume la sussistenza di un conflitto di interessi (d.lgs. 39/2013) e mediante misure di trasparenza (d.lgs. 33/2013).

GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE



Dati da pubblicare ex art. 15, c. 1, lett. c): indicazione della carica o dell'incarico ricoperto e denominazione dell'ente privato regolato o finanziato [intendendosi dati relativi allo svolgimento di cariche e incarichi in enti di diritto privato che sono regolati o finanziati non solo dalla stessa p.a. che conferisce l'incarico, ma anche da ogni altra p.a.) [questo perché norma risponde all'esigenza di controllo sociale sulla spesa nell'attribuzione degli incarichi e su presenza di eventuali conflitti di interesse] e comunque il tutto solo per gli incarichi in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il conferimento dell'incarico (2 anni): per attività professionale = informazioni da pubblicare non devono essere limitate a attività professionale svolta nei confronti degli enti di diritto privato finanziati o regolati dalla p.a., ma devono includere anche attività professionale svolta in favore sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati perché vanno valutate complessivamente eventuali situazioni di conflitti di interesse nel conferimento dell'incarico (necessario quindi comunicare materie e settori che costituiscono l'oggetto principale dell'attività professionale comunque svolta e tipologia di soggetti per i quali essa è prestata)